

## Condizioni Generali - LISTINO PREZZI

### I Corrispettivi per il trasporto delle merci per ferrovia

Paragrafo 1	Corrispettivi per trasporti	pag. 2
Paragrafo 2	Garanzie e Pagamenti	pag. 2

### II Corrispettivi per servizi vari

Paragrafo 1	Pulitura carro	pag. 3
Paragrafo 2	Creazione della LDV elettronica – Svincolo	pag. 3
Paragrafo 3	Stazionamento	pag. 3
Paragrafo 4	Indennità per mancato utilizzo del carro	pag. 4
Paragrafo 5	Corrispettivi per apposizione piombi	pag. 4
Paragrafo 6	Penali per sosta	pag. 4
Paragrafo 7	Impedimento operativo all'accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente /destinatario	pag. 5
Paragrafo 8	Prezzo per la emissione di una autorizzazione TE/TEM/TES	pag. 5

## I Corrispettivi per il trasporto delle merci per ferrovia

### Paragrafo 1 – Corrispettivi per trasporti

I trasporti sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell'accordo cliente. Ove questo non sia possibile, si applicano i seguenti corrispettivi per una percorrenza minima di 100 km:

TIPOLOGIA TRASPORTO	CORRISPETTIVO €
Treno completo	50,00 TRENO/KM
Carro singolo	3,80 CARRO/KM

### Paragrafo 2 – Garanzie e Pagamenti

#### 2.1 Garanzie

Salva diversa previsione contrattuale, il cliente è obbligato a costituire a favore del trasportatore, prima della conclusione dell'accordo cliente, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore a 3/12 (tredodicesimi) del valore del contratto aumentato dell'IVA corrispondente, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza e previa autorizzazione del trasportatore.

La cauzione è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente al trasportatore.

Rimane salva in ogni caso la facoltà del trasportatore di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento del cliente.

L'importo della garanzia viene determinato con riferimento ai programmi di trasporto già pattuiti e concordati all'atto della conclusione del contratto.

Resta inteso che, qualora il cliente ed il trasportatore concordino per ulteriori programmi di trasporto, l'importo della garanzia dovrà essere adeguato in misura non inferiore a 3/12 (tredodicesimi) dell'importo stimato di ciascun ulteriore programma di trasporto pattuito.

In mancanza di estensione della garanzia, Mercitalia Rail avrà la facoltà di rifiutare l'esecuzione dell'ulteriore programma richiesto.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia a far valere il decorso del termine di cui all'art. 1957 del c.c.;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del trasportatore.

La garanzia di cui al presente articolo sarà restituita successivamente alla data di scadenza dell'accordo cliente previa comunicazione di svincolo della garanzia stessa da parte del trasportatore.

In nessun caso la garanzia potrà essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione del contratto.

È comunque facoltà del trasportatore derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo.

In particolare il trasportatore è sempre in facoltà di stabilire nell'accordo cliente, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l'obbligo del cliente a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, nonché di prevedere una maggiore durata delle stesse.

## **2.2 Pagamenti**

Il cliente deve provvedere al pagamento della fattura emessa dal trasportatore, entro 30 giorni dalla data di emissione, mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, sul c/c indicato nell'accordo cliente.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al trasportatore gli interessi di mora, in misura pari al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea vigente nel periodo, maggiorato dei punti percentuali previsti dal D.Lgs 231/02 e ss.mm.ii, senza necessità di formale costituzione in mora.

Qualora il cliente provveda al pagamento anticipato dei trasporti deve far pervenire al trasportatore copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

## **Il Corrispettivi per servizi vari**

### **Paragrafo 1 – Pulitura del carro**

Per le operazioni di pulitura del carro effettuate a cura del trasportatore, questi ha diritto a percepire i seguenti corrispettivi:

- per ogni carro di superficie inferiore a mq 40 e per i carri della serie T aventi cubatura inferiore a mc 50:  
**€ 115,00** (euro centoquindici/00)
- per ogni carro di superficie superiore a mq 40 e per i carri della serie T aventi cubatura superiore a mc. 50:  
**€ 190,00** (euro centonovanta/00)

Ove, per la natura delle merci trasportate, sia necessario procedere anche alla disinfezione del carro i corrispettivi di cui al comma precedente sono aumentati del 10%.

### **Paragrafo 2 – Creazione della LDV elettronica - Svincolo**

Per la creazione di una LDV elettronica - sulla base dei dati trasmessi dal mittente - ovvero per lo svincolo, se effettuato dal destinatario non in forma elettronica, è dovuto al trasportatore il corrispettivo di € 25,00 (euro venticinque/00).

### **Paragrafo 3 – Stazionamento**

Per lo stazionamento dei carri, su richiesta o d'ufficio, il trasportatore riscuote il corrispettivo giornaliero di € 32,00 (euro trentadue) a carro.

### **Paragrafo 4 – Indennità per mancato utilizzo del carro**

Nel caso in cui il trasportatore supera i tempi di trasporto dei carri carichi, il detentore può reclamare un'indennità per il mancato utilizzo dei carri nella seguente misura.

Serie del carro	Tipo del carro	Euro / giorno
U	Speciali	15,00
Z	Cisterna	
	Altri carri	9,00

Importo massimo per carro: € 1.000,00 (mille/00)

#### Paragrafo 5 – Corrispettivi per apposizione piombi

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 11.2 delle CG per l'apposizione di piombi standard Europlomb è dovuto, da parte del mittente, un corrispettivo di € 40,00 (quaranta/00) a piombo.

#### Paragrafo 6 – Penali per sosta

##### Penale a carro/giorno:

Sui binari :	nella disponibilità del trasportatore		stabilimenti raccordati o non nella disponibilità del trasportatore
Carro messo a disposizione :	dal trasportatore	dal cliente	dal trasportatore
<b>per i primi 5 gg</b>			
a 2 assi	€ 19,00	€ 17,00	€ 10,00
a 4 assi	€ 44,00	€ 40,00	€ 39,00
più di 4 assi	€ 64,00	€ 58,00	€ 59,00
<b>per i successivi</b>			
a 2 assi	€ 44,00	€ 40,00	€ 39,00
a 4 assi	€ 64,00	€ 58,00	€ 59,00
più di 4 assi	€ 95,00	€ 85,00	€ 90,00

Le suddette penali sono riferite a ciascun carro per un periodo indivisibile di 24 ore solari.

**Penale per camion:** € 60,00 per ciascuna ora

**Paragrafo 7 – Impedimento operativo all'accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente /destinatario**

Nei casi in cui si determini una situazione di ingombro, il trasportatore ha diritto a percepire una penale pari a € 52,00 (euro cinquantadue/00) al giorno per ogni carro rimasto in attesa di poter essere riconsegnato e per tutto il periodo in cui si registra la situazione.

**Paragrafo 8 – Prezzo per l'emissione di una autorizzazione TE/TEM/TES**

Tipologia di trasporto Eccezionale	N° compartimenti RFI interessati	Costi unitario per TE/TEM/TES
<b>TES</b> Trasporto eccedente sagoma per carichi con attrezzatura di spostamento dello stesso	1	€ 1.000,00
	2	€ 1.000,00
	3	€ 1.700,00
	4	€ 1.800,00
	5	€ 2.200,00
	6	€ 2.700,00
	7	€ 3.100,00
	8	€ 3.500,00
	9	€ 4.000,00
	Oltre 10	€ 4.500,00
<b>TES</b> Trasporto eccedente profilo limite  <b>e</b> <b>TEM</b> Trasporto eccedente massa	1	€ 500,00
	2	€ 500,00
	3	€ 600,00
	4	€ 700,00
	5	€ 900,00
	6	€ 1.000,00
	7	€ 1.100,00
	8	€ 1.200,00
	9	€ 1.400,00
	Oltre 10	€ 1.700,00

<b>TE per rotabili non immatricolati</b>		<b>€200.00</b>